

## 12 – COSA DEVO FARE PER ESPORTARE UN VEICOLO?

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell'art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all'estero.

**La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all'estero deve essere effettuata, prima dell'effettiva esportazione.**

Le nuove disposizioni, infatti, prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione.

Qualora l'intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.

**Veicoli esportati dal 1° gennaio 2020 e già reimmatricolati all'estero ma non ancora radiati dall'ANV e dal PRA.**

Con recente Circolare congiunta MIT/ACI n. 31112 del 3/11/2020 è stato chiarito che, nonostante l'art. 103 c.d.s. preveda che la cancellazione del veicolo dall'ANV e dal PRA sia preventiva alla effettiva esportazione all'estero, la norma non inibisce la possibilità che la cancellazione possa comunque avvenire anche successivamente, salva l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

Ciò a condizione, tenuto conto degli interessi di ordine pubblico e ambientali alla cui tutela la norma è preordinata, che il veicolo sia stato reimmatricolato all'estero e che, pertanto, venga prodotta copia della carta di circolazione estera.

Alla richiesta di cancellazione vanno altresì allegate le targhe e la carta di circolazione (o il DU), se non trattenute dalle Autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione.

Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall'Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun'altra documentazione viene richiesta.

Viceversa, se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall'Autorità di uno Stato extra UE, il richiedente la cancellazione deve altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante tale circostanza.

Per eventuale richiesta di radiazione il cittadino dovrà procedere on una prenotazione agli uffici del PRA ([clicca qui per prenotare](#)), oppure presso un'agenzia di pratiche auto.

**Limiti alla radiazione per esportazione.**

Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di **fermo amministrativo** **occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo** (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "Cessazione della circolazione per esportazione".

Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un'ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore o dell'autorità competente.

In particolare, per l'esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l'atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.

Si consiglia pertanto, prima di fare la pratica, di consultare la [specifica funzione presente sul sito ACI](#) che consente di verificare gratuitamente la presenza sul veicolo di vincoli o gravami; qualora si volessero, invece, avere informazioni più dettagliate inerenti i vincoli e gravami presenti sul veicolo è possibile chiedere una "visura" del veicolo ([anche online](#)), indicandone la targa.